

TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

**FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DELL'ABILITAZIONE IN FAVORE DEI
DIPLOMATI AFAM RIFORMA (L.508/91)**

CON RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

INAUDITA ALTERA PARTE

Per il ricorrente:

il signor Giuseppe Cammarano (c.f. CMMGPP68A01H394L) nata a Roccadaspide il 01/01/1968 e residente in Roccadaspide (SA) Via fonte n.151 n° 3 rappresentato e difeso dall' avv.to Giuseppe Lucibello (c.f. LCBGPP76D08L628W) pec avvgiuseppelucibello@pec.it ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Castelnuovo Cilento(SA) via nazionale n. 38 .

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni artt. 133, 134 e 176 C.P.C. ex lege previste all'indirizzo di posta certificata;

Parte ricorrente

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore,

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Direttore pro tempore,

L'AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

Tutti i rappresentanti e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina alla via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123 pec ad.me@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI DI:

Tutti i docenti iscritti nella prima fascia delle nuove GPS nonché nella seconda delle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Messina, valide per il biennio 2020/2022, per le seguenti classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado: A030 (ed musicale) – A77 (strumento musicale), valide per il biennio 2020 – 2022 scavalcati in graduatoria e per punteggio degli istanti.

Potenziali resistenti

PER LA DECLARATORIA previa emissione di provvedimento cautelare

del diritto del ricorrente al riconoscimento del valore abilitante del diploma e del titolo accademico, congiunto al possesso dei 24 crediti formativi universitari, ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda delle graduatorie di Istituto (GPS/GI) per la scuola secondaria di I e II grado come previste dall'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

IN VIA PRELIMINARE

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta effettuata al Giudice del Lavoro di pronunciarsi sul valore abilitante del diploma e della Laurea congiuntamente al possesso dei 24 CFU e sul conseguente diritto del ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali".

Le questioni che riguardano la formazione delle graduatorie relative alle supplenze e il conferimento dei relativi incarichi attengono alla competenza del giudice ordinario. E ciò in considerazione del fatto che tali questioni rientrano nell'ambito dell'esercizio dei poteri di natura privatistica della Pubblica Amministrazione, in relazione ai quali si collocano proprio i diritti soggettivi. In tali ipotesi, infatti, il sistema adottato per la formazione delle graduatorie non è lasciato al potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, bensì si fonda, da un lato su criteri ben precisi e prefissati, dall'altro sull'eventuale conferimento dell'incarico allorquando si rendano vacanti i posti di lavoro (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 12 luglio 2011 n. 11; T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 agosto 2016 n. 1110; T.R.G.A. Trento, sez. I, 3 giugno 2015 n. 240; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 24 maggio 2013 n. 389; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 30 gennaio 2012 n. 1021). Proprio questo, a differenza del sistema di assunzione tramite procedure concorsuali, attribuisce al potere della Pubblica Amministrazione natura privatistica, anziché autoritativa e discrezionale. (T.A.R. Lazio – Latina, sentenza n. 218 del 19 aprile 2018).

Anche la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, è intervenuta sulla questione, statuendo che la pubblicazione da parte dell'amministrazione scolastica degli elenchi dei posti disponibili per le supplenze a livello provinciale, preordinata alla scelta dei docenti secondo l'ordine di graduatoria, non può considerarsi come un atto di macro-organizzazione ma come atti di gestione; quindi a dirimere eventuali controversie deve essere il giudice del lavoro. (Cassazione Sezioni unite Sentenza 26802/2018).

Con l'ordinanza 25840/2016 sempre le Sezioni Unite, hanno chiarito che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Nella specie, la domanda verte essenzialmente sulla valutazione della valenza abilitante all'insegnamento del titolo accademico posseduto dall'istante, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

SULLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di ²⁵foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso

IN FATTO E IN DIRITTO

Il docente ricorre con procedura di urgenza affinché venga riconosciuto il valore abilitante del diploma AFAM ante riforma difatti con il decreto ministeriale del 15/07/2019 , inoltre la signora Cristina Del Basso ha effettuato presso l'istituto scolastico I.C. Luigi Pirandello di Patti (ME) una richiesta di messa a disposizione (all.to) che con l'abilitazione gli faciliterebbe l'inserimento nell'organico della suddetta scuola.

Il ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio:

ha conseguito il diploma di maturità "Magistrale" presso l'Istituto magistrale "I.Nobel " con sede a Salerno rilasciato il 29/07/1992 (allegato);

ha conseguito il diploma AFAM in pianoforte presso il Conservatorio Statale di Musica "Martucci" con sede a Salerno il 19/07/1991 (allegato);

l'istante ha completato il proprio percorso di studi universitari con il conseguimento dei 24 Cfu in materie psico-antropo-pedagogiche ed in metodologie didattiche in data 10/07/2020 presso l'istituto Pantheon (all.to);

Tali 24 crediti formativi, ricompresi nel programma didattico svolto dal ricorrente, sono quelli richiesti quale titolo di accesso al concorso riservato ai docenti abilitati previsto dall'art. 5 di cui al D.Lgs 59/2017;

Il Decreto Ministeriale n. 374/2017 che ha previsto l'aggiornamento delle graduatorie di II e III fascia per l'attribuzione delle supplenze per il triennio 2017/2020 ha, tuttavia, precluso al ricorrente la possibilità di essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, poiché tale facoltà è stata data solo ai docenti in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento;

Analogamente il Decreto Ministeriale n. 666 del 15/07/2019 e la Nota Ministeriale n. 33276 del 19/07/2019 hanno introdotto la possibilità di aggiornamento semestrale delle suddette graduatorie - attraverso una finestra temporale, fissata per il 1° Ottobre di ogni anno scolastico , unicamente per i docenti precari che acquisiscono l'abilitazione nelle more triennali della costituzione delle graduatorie di istituto, mediante la collocazione dei medesimi in appositi elenchi aggiuntivi alla graduatoria di inizio triennio;

infine, l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo (doc.

7), ha introdotto le graduatorie provinciali e per le supplenze (cd GPS), vale a dire degli elenchi di insegnanti costituiti, appunto, su base provinciale, divisi per posto comune e di sostegno, e utilizzati per assegnare le supplenze annuali (31 agosto) o quelle fino al termine delle lezioni (30 giugno). Le GPS sono suddivise in due fasce: per essere inseriti nella prima, il docente deve possedere il titolo di abilitazione; mentre nella seconda fascia possono chiedere l'iscrizione le seguenti categorie di insegnanti: docenti in possesso del titolo di studio e dei 24 cfu per l'insegnamento; docenti in possesso del titolo di studio e di abilitazione per altra classe di concorso o grado di istruzione; docenti già inseriti nelle graduatorie d'istituto di III fascia per il triennio 2017-2020. Tali graduatorie, inoltre, sono formate e gestite telematicamente dagli Ambiti Territoriali provinciali di riferimento ed affiancheranno le esistenti graduatorie di istituto (GI) – aggiornate anch'esse in modalità telematica - cui le singole scuole potranno attingere per l'assegnazione di incarichi brevi e temporanei, ovverosia di quelle supplenze che servono per sostituire i docenti in malattia, gravidanza, aspettativa breve, ossia quelle situazioni contingenti che non è possibile prevedere ad inizio anno scolastico.

Seguendo il percorso tracciato dal D.M. 374/2017, anche con l'O.M. 60/2020 il Ministero si ostina ad escludere i possessori del diploma/laurea congiuntamente ai 24 CFU dall'immissione nella fascia superiore delle graduatorie dei supplenti precari;

Per poter meglio comprendere la questione, giova, a questo punto, effettuare una breve ricostruzione del variegato e complesso quadro normativo vigente in tema di reclutamento del personale docente:

L'art. 1 comma 110 delle L. 107/2015 (c.d. Buona Scuola), ha previsto che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di insegnamento o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità... ”.

L'art. 1, comma 181 della L. 107/2015 ha delegato il Governo ad emanare le norme per stabilire i requisiti di accesso ai concorso;

in conformità alla legge delega, è stato perciò pubblicato il D. Lgs. 59/2017, che ha introdotto la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti nelle scuole secondarie statali;

- L'art. 5 del D. Lgs. 59/2017 espressamente²⁷ recita “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera

a), il possesso congiunto di:

laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...”.

- per l'accesso al profilo di insegnante tecnico pratico (ITP) fino all'anno scolastico 2024/25 si continua a richiedere il possesso del solo diploma ai sensi degli artt. 5 comma 2 e 22 comma 2 del D. Lgs. 59/2017;

Quest'ultima disposizione normativa ha, pertanto, modificato le regole di reclutamento degli insegnanti, laddove ha introdotto l'obbligo del conseguimento dei 24 Cfu in specifici settori scientifici e disciplinari (SSD), che, congiuntamente ad un diploma o titolo di laurea, consentono di partecipare ai concorsi riservati ai docenti abilitati;

Scompare, dunque, il riferimento all'abilitazione, la quale viene sostituita dal requisito dei tre anni di servizio o dal conseguimento dei “24 cfu” (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).

Orbene, proprio tali requisiti sono stati esplicitamente previsti nelle due procedure concorsuali recentemente bandite. La prima, straordinaria, introdotta con il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, c.d. «Salva precari», convertito con modificazioni dalla legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, recante: «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti» (indetta con Decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020) e riservata ai docenti che presentino i seguenti requisiti: titolo di studio valido per accedere all'insegnamento; 3 anni di servizio negli ultimi 8 nelle scuole statali su posto comune o sul sostegno.

La seconda, ordinaria, disposta dal Decreto dipartimentale n. 499 del 21/04/2020, il quale all'art. 3 così recita “1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

il possesso congiunto di:

laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle

discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”

Dunque, è evidente come i titoli validi per poter concorrere al ruolo sono alternativamente l'abilitazione all'insegnamento su specifica classe di concorso, il possesso di servizio specifico, oppure il conseguimento del diploma di laurea magistrale, congiuntamente ai 24 Cfu ; mentre per gli ITP (insegnanti tecnico pratici) è richiesto il solo diploma di scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D. Lgs. 59/2017;

Non si comprende, pertanto, come mai il possesso di tali titoli non sia considerato sufficiente ed idoneo per l'inserimento nella prima fascia delle nuove GPS e nella seconda delle GI. Graduatorie che, si ribadisce, sono elenchi di aspiranti docenti utilizzati per assegnare supplenze annuali o temporanee, comprese quelle per posti divenuti vacanti dopo il 31 dicembre. La distinzione tra le diverse fasce deriva proprio dal possesso o meno di abilitazione degli aspiranti insegnanti;

dalla lettura coordinata delle anzidette disposizioni normative emerge, quindi, in modo palese ed incontrovertibile come la comparazione dei titoli che il Legislatore ha inteso effettuare sia la seguente:

il titolo di accesso al concorso è l'abilitazione, acquisita mediante specifici percorsi universitari (SSIS, TFA, PAS);

il legislatore delegato nel 2017 ha ampliato e ridefinito il concetto di abilitazione (prevista dalla L.107/2015), riconducendo nel suo alveo il

possesso del diploma e della laurea magistrale congiuntamente ai 24 Cfu, di cui al DM 616/2017;

il Decreto Dipartimentale n. 499 del 21/04/2020 ha concluso l'iter di identificazione della qualificazione didattico-abilitativo nel momento in cui,

ammettendo a partecipare al concorso ordinario i laureati in possesso dei 24 Cfu e i diplomati ITP - , considera l'abilitazione, il diploma ITP, la laurea + 24 Cfu sostanzialmente equivalenti.

per completezza espositiva, si rammenta che il Ministero dell'Istruzione, con il DM 95/2020 ha disciplinato la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno (TFA) rinviando, per la determinazione dei requisiti, al DM 92/2019, il quale, a sua volta, ha statuito che per accedere ai suddetti corsi per la Scuola Secondaria di I e II grado non è più obbligatoria l'abilitazione specifica sulla classe di concorso, essendo sufficiente²⁹ il possesso di un titolo di laurea e i 24 Cfu in discipline antropologiche, psicologiche, pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche. Mentre per gli ITP l'accesso è consentito con il solo diploma. In altri termini, il MIUR ha in tal modo riconosciuto il valore abilitante del diploma e della laurea unitamente ai 24 Cfu.

Ne consegue che il concetto di abilitazione - finora intesa come superamento dei percorsi TFA, PAS E SSIS - è stato ridefinito nel conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.

Tuttavia, se, da un lato, il possesso dei 24 Cfu permetterebbe al ricorrente di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitati, dall'altro paradossalmente, non gli consentirebbe di essere inserito nella prima fascia delle GPS e nella seconda delle G.I.;

Le circostanze sopra descritte, dunque, determinano l'impossibilità per il ricorrente di prestare servizio nella provincia di suo interesse, in quanto egli verrebbe scavalcato in graduatoria da tutti i docenti collocati utilmente prima di lui nelle fasce superiori, sebbene, lo ribadiamo, il medesimo sia in possesso di titoli aventi un indubbio valore abilitante.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare di tutta evidenza la totale illegittimità e irragionevolezza dell'O.M. n. 60 del 2020, nella parte in cui non permettono al ricorrente, in possesso del diploma ITP e della Laurea congiuntamente ai 24 CFU, l'inserimento nelle fasce superiori delle Graduatorie Provinciale e d'Istituto per le supplenze (GPS/GI).

Il professor Cammarano è infatti in possesso di titoli intrinsecamente abilitanti.

Sul punto si sottolinea come il superamento di esami universitari in specifici settori disciplinari (pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche) ha permesso al ricorrente di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente nonché di acquisire, senza ombra di dubbio, un bagaglio di conoscenze e di competenze idoneo per l'esercizio della professione docente.

Tali 24 Crediti formativi non possono non avere valore abilitante, alla luce della ridefinizione del concetto di abilitazione effettuata dalla normativa sopra menzionata.

Un'interpretazione della normativa che consente a chi è in possesso dei 24 Cfu la partecipazione ai concorsi riservati agli abilitati ma non l'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda delle GI, integra una disparità di

trattamento tra docenti con eguale qualificazione professionale e conseguente violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Al contrario una interpretazione costituzionalmente orientata in virtù della quale l'aver acquisito i 24 Cfu permetta l'accesso nella seconda fascia non determina alcuna discordanza con la normativa primaria.

A sostegno di quanto esposto, si prendono le argomentazioni cristallizzate nell'ormai nota sentenza n. 2823/2019 del Tribunale di Roma ove, in un caso analogo a quello di cui è causa, si afferma il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu: "La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma

110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi....(omissis).... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...”.

Anche il Tribunale di Cassino, decidendo un caso analogo a quello in oggetto, ha statuito, nella sentenza n. 452/2019, che il diploma di Laurea unitamente ai 24 Cfu ha valore abilitante, affermando che “...la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati.”

La normativa in materia di aggiornamento delle graduatorie dei precari,

dunque, introducendo un criterio restrittivo per l'inserimento nelle graduatorie, si pone apertamente in contrasto anche con la normativa comunitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento ma solo mere procedure amministrative di reclutamento che permettono di regolamentare e programmare gli accessi alle professioni.

Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Sul punto si sottolinea come la Direttiva 2005/36/CE imponga, ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata - quale è appunto quella di docente nel sistema scolastico nazionale -, l'acquisizione di una idonea qualifica professionale, considerando tale requisito quale condizione idonea e sufficiente per lo svolgimento della³¹ stessa.

La Direttiva, inoltre, non contempla le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano, le quali non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla normativa comunitaria e non rappresentano, quindi, una “formazione regolamentata” ma solo una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano.

Ne consegue che il diritto all’esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure “abilitanti”, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In definitiva, ciò che vale, ai fini dell'accesso alla professione e

dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio – nel caso de quo

rafforzato dall'ulteriore possesso dei 24 Cfu -, che costituisce la “qualifica professionale” richiesta dalle citate direttive comunitarie.

Pertanto, le procedure che in Italia hanno abilitato all'insegnamento (SSIS, TFA o PAS) non sono previste dalla normativa europea e nemmeno danno luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione docente, ma costituiscono mere procedure amministrative, connesse alle modalità di reclutamento.

Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, i principi comunitari che sanciscono la sostanziale irrilevanza della cd. “abilitazione all’insegnamento”, laddove stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di “abilitazione”.

Si precisa al riguardo che il Ministero dell'Istruzione, con il DM 39/1988 ha definito l'elenco dei titoli di studi, corrispondenti alle relative classi di concorso, validi per l'accesso alla professione di docente. Dalla lettura sistematica della normativa eurocomunitaria e di quella interna si deduce che tali titoli rappresentano la “qualifica professionale” idonea all'esercizio della professione docente.

D'altra parte, l'art 49 TFUE da un lato, sancisce il diritto di qualsiasi cittadino di uno Stato membro, che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività lavorativa non subordinata a beneficiare del trattamento nazionale e, dall'altro, vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizioni della libertà di stabilimento. Tutto ciò implica che ad un cittadino di uno stato membro dell’Ue che voglia esercitare la professione di docente in Italia, non verrà richiesta l’abilitazione quale requisito di accesso, neanche ai fini della partecipazione a concorsi pubblici.

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Sul *fumus boni iuris*

Sul fumus boni iuris si rinvia alle ragioni giuridiche in precedenza spiegate sulle quali si fonda la richiesta del ricorrente. Infatti, le disposizioni normative e l'univoco orientamento della giurisprudenza di merito hanno sancito la totale ed indiscussa equiparazione dell'abilitazione al possesso del diploma e della laurea magistrale unitamente ai 24 Cfu. Pertanto, la condotta del Ministero, che non riconosce il valore abilitante dei 24 Cfu e non consente alla ricorrente di essere inserito nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda delle graduatorie di Istituto (GPS/GI) anche con riserva, appare oltremodo illegittima e discriminatoria.

Sul *periculum in mora*

Il periculum in mora che caratterizza il presente ricorso sussiste per un duplice ordine di motivi:

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbero un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, attesi i tempi della giustizia che non consentirebbero, nel caso di accoglimento giudiziario, la spendibilità dell'abilitazione causando così una concreta perdita di chances occupazionali per l'anno scolastico 2020/2021.

Il mancato riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento, e quindi, la mancata inserzione nella prima fascia della Graduatoria Provinciale e nella seconda di Istituto per le supplenze, prima dell'avvio delle convocazione per il conferimento degli incarichi a tempo determinato da parte dell'AT provinciale di riferimento – che verranno effettuate, presumibilmente al termine delle operazioni di immissione in ruolo con call veloce -, causerebbe alla ricorrente un danno non risarcibile per equivalente, in quanto lesivo della sua crescita professionale, non solo in relazione al bagaglio di esperienza lavorativa, ma anche in ordine al punteggio da accumulare e all'impossibilità di stipulare contratti a tempo determinato. E' indubbio, infatti, che il mancato collocamento nelle fasce superiori, renderebbe più difficile l'inserimento dell'istante nel mondo della scuola, atteso che lo stesso sarebbe preceduto in graduatoria dai docenti posti in prima e in seconda fascia e tanto con una inevitabile perdita di conoscenze acquisite e, conseguentemente, di professionalità.

RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE ex

art. 669 sexies comma 2 c.p.c.

La richiesta di decreto inaudita altera parte è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio da evitarsi ancorché momentaneamente.

Per quanto sopra argomentato appare, nel caso di specie, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c., in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e l'audizione delle parti, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione. Chiaramente, ove tale istanza non venisse accolta, il professore Cammarano verrebbe, viceversa, privata del suo diritto e subirebbe un pregiudizio, imminente, grave ed irreparabile.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato l'istante, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale civile, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 c.p.c. e 669 bis c.p.c., Voglia, adversis reiectis provvedere come segue:

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE

Con decreto inaudita altera parte, previa eventuale disapplicazione di atti ministeriali illegittimi:

Accertare e dichiarare che parte ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto dei diplomi di scuola superiore ITP, del titolo accademico e dei 24 CFU e, per l'effetto, **ordinare** al Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, di inserire la ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda delle graduatorie di Istituto per il biennio 2020-2022 per le seguenti classi di concorso: per cui risulta inserita nelle graduatorie GPS A030 (ed musicale) – A77 (strumento musicale) - oppure per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge

contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto.

IN VIA SUBORDINATA: ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato. Il ricorrente deposita la relativa certificazione di esenzione.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1) *diploma accademico, rilasciato al ricorrente da una delle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e il diploma di maturità , cfu 24;*

2) *domanda mad con pec ;*

3) *sentenza n. 1264/2017 Tribunale di Pavia, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 n. 4327/2017 Tribunale di Napoli e sentenza n. 558/2017 ;*

Castelnuovo Cilento 10/12/2020

Avv. Giuseppe Lucibello

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi del disposto dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto dell'istante all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classe di concorso AJ56, A030, A77, A063 valide per il biennio 2020/2022. Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Poichè vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti ai quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie:

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore,

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Direttore pro tempore,

L'AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

Tutti i rappresentanti e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina alla via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123 pec ad.me@mailcert.avvocaturastato.it Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale

anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore,

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Direttore pro tempore,

L'AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA, C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore,

Tutti i rappresentanti e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina alla via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123 pec ad.me@mailcert.avvocaturastato.it

Con osservanza

Castelnuovo Cilento (SA) 10.12.2020

avv.Giuseppe Lucibello

